

## **STATUTO**

Approvato il 10 novembre 2020

Gli allegati richiamati nel presente Statuto vengono omessi, pur facendone parte integrante, in quanto riguardano esclusivamente gli iscritti alla Sezione I. Gli interessati possono comunque chiederne copia.

#### **INDICE**

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPO 3	3
Articolo 1 - Definizioni	1
Articolo 2 - Denominazione - Fonti Istitutive	
Articolo 3 - Scopo - Durata e Sede 8	3
Articolo 4 - Natura del Fondo 9	9
TITOLO II – ISCRITTI 10	0
Articolo 5 - Iscritti - Requisiti di partecipazione1	1
Articolo 6 - Adesione1	2
TITOLO III – ORGANI1	3
Articolo 7 - Composizione degli Organi 1	4
Articolo 8 - Presidente - Compiti1	5
Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione - Composizione1	6
Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione - Competenze generali – Procedura	
per le modificazioni statutarie e regolamentari – responsabilità1	7
Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione – Adunanze 20	0
Articolo 12 - Assemblea dei Rappresentanti - Costituzione e composizione 2	1
Articolo 13 - Assemblea dei Rappresentanti - Attribuzioni2	2
Articolo 14 - Assemblea dei Rappresentanti - Esercizio delle funzioni 2	<u>2</u> 3
Articolo 15 - Collegio dei Sindaci - Composizione2	25
Articolo 16 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni – Modalità di funzionamento –	
Responsabilità2	26
Articolo 17 - Collegio dei Sindaci - Compensi 2	28
Articolo 18 - Componenti gli Organi Collegiali - Nomina ed elezione2	29
Articolo 19 - Cessazione dalla funzione di componenti degli Organi	
Collegiali3	30
Articolo 19 bis – Direttore Generale 3	
Articolo 19 ter – Funzioni Fondamentali 3	32
TITOLO IV - PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE 3	33
Articolo 20 - Patrimonio 3	34
Articolo 21 - Patrimonio e entrate della Sezione I 3	
	86

Articolo 23 - Patrimonio ed Entrate della Sezione IIArticolo 24 - Contribuzione nella Sezione II	
Articolo 26 - Divieto di concessione prestiti	42
Articolo 27 - Informativa	43
TITOLO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON GLI ISCRITTI _	44
Articolo 28 - Bilancio Annuale	45
Articolo 29 - Spese di amministrazione e di gestione	46
Articolo 30 - Informativa agli Iscritti della Sezione II	47
TITOLO VI - PRESTAZIONI, BENEFICIARI E TRASFERIBILITÀ DELLE POSIZI	ONI 48
Articolo 31 - Prestazioni	49
Articolo 32 - Requisiti di accesso alle prestazioni della Sezione II	50
Articolo 33 - Premorienza, inabilità ed invalidità	52
Articolo 34 - Anticipazioni	53
Articolo 35 - Perdita dei requisiti di partecipazione	54
Articolo 36 - Trasferibilità delle posizioni	55
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	56
Articolo 37 - Modifiche statutarie e variazioni delle Fonti Istitutive	57
Articolo 38 - Scioglimento della Sezione II del Fondo	58
Articolo 39 - Disposizioni finali	59

## TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPO

#### Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente Statuto e per brevità di dizione:

- Il Trattamento di Previdenza Aggiuntivo Aziendale per il personale della ex Banca Popolare di Ancona e il Trattamento di Previdenza Aggiuntivo Aziendale per il personale della ex Banca Popolare del Montefeltro e del Metauro, già iscritti alla sezione speciale dell'Albo dei fondi preesistenti con numero di iscrizione 9079 del 14 ottobre 1999 e 9179 del 28 dicembre 1999, sono rispettivamente denominati "Fondo A" e "Fondo B";
- Il Trattamento di Previdenza Aggiuntivo Aziendale per il personale della ex Esagest SpA e il Fondo di integrazione delle prestazioni del Fondo di Previdenza per i Dipendenti da Esattorie e Ricevitorie delle Imposte Dirette per il personale della ex Serit Ancona SpA, già iscritti alla sezione speciale dell'Albo dei fondi preesistenti con numero di iscrizione 9182 e 9181 entrambi dell'8 febbraio 2000, sono rispettivamente denominati "Fondo C" e "Fondo D";
- Il "Fondo Integrativo Aziendale delle Prestazioni Pensionistiche Erogate dall'INPS" per il Personale della Cassa di risparmio di Fano SpA, complementare del trattamento pensionistico obbligatorio e iscritto alla sezione speciale dell'Albo dei fondi preesistenti con numero di iscrizione 9157 del 14 ottobre 1999, successivamente ridenominato "Fondo Pensione della Carifano - Cassa di Risparmio di Fano SpA", viene denominato "Fondo E";
- Il "Fondo Pensione per il Personale della Banca Popolare di Ancona e delle Società Controllate" viene denominato "Fondo":
- La ex Banca Popolare di Ancona SpA (ora incorporata in UBI Banca SpA), la ex Cassa di Risparmio di Fano SpA (ora incorporata nel Credito Valtellinese SpA), la ex Ancona Tributi SpA (ora confluita nella Agenzia delle Entrate-Riscossione) e la ex Esaleasing SpA (incorporata da BPU Leasing SpA e ora confluita in UBI Leasing SpA), vengono denominate "Società";
- l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, viene denominato "Inps";
- Il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, viene denominato "Decreto";
- La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione di cui all'articolo 18 del Decreto è denominata Covip;
- Il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile viene denominato "Tfr":
- il rimando ad articoli non altrimenti specificati si intende effettuato a quelli del presente Statuto.

#### Articolo 2 – Denominazione - Fonti Istitutive

Presso la Banca Popolare di Ancona risultavano costituiti in data anteriore al 15 novembre 1992 due Trattamenti Pensionistici Aggiuntivi Aziendali (Fondo A e Fondo B), aventi le finalità di erogare prestazioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle garantite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, disciplinati ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Decreto.

Con accordo dell'I 1 marzo 1998 le parti, a far tempo dal 1 marzo 1998, hanno costituito all'interno del Fondo A un'apposita sezione a contribuzione definita, denominata "Sezione a contribuzione definita", alla quale iscrivere lavoratori della Banca Popolare di Ancona provenienti da aziende controllate e/o incorporate presso le quali erano già iscritti ad una forma previdenziale complementare a contribuzione definita.

Pertanto, alla data di stipula dell'Accordo di trasformazione dei trattamenti a prestazioni definite, risultavano iscritti a tale Sezione a contribuzione definita i lavoratori che, all'atto dell'assunzione presso la Banca, non avessero esercitato il diritto di riscatto della posizione individuale precedentemente maturata, e precisamente:

- a) provenienti dalla ex Banca di Credito Cooperativo Frentana di Lanciano ai sensi e con le modalità di cui all'accordo datato 19 marzo 1998;
- b) provenienti dalla ex Banca Popolare di Napoli SpA ai sensi e con le modalità di cui agli accordi 27 maggio 1998 e 29 ottobre 1999;
- c) provenienti dalla Carifano SpA ai sensi e con le modalità di cui agli accordi datati 6 novembre 1998, 4 ottobre 1999 e 29 settembre 2000.

Presso la Ancona Tributi SpA risultavano costituiti in data anteriore al 15 novembre 1992 due fondi pensione (Fondo C e Fondo D), aventi le finalità di erogare prestazioni pensionistiche aggiuntive (Fondo C) e integrative (Fondo D) rispetto a quelle garantite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, disciplinati ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Decreto.

Presso la Carifano risultava costituito in data anteriore al 15 novembre 1992 un fondo di previdenza complementare (costituito il 14 marzo 1972 e modificato il 13 maggio 1991) avente la finalità di erogare prestazioni pensionistiche integrative rispetto a quelle garantite dall'Inps, disciplinate ai sensi dell'art. 20, comma 1 del Decreto.

In data 5 dicembre 2000, con riferimento ai cinque dipendenti SE.RI.T. già in servizio presso la Carifano, è stato sottoscritto un accordo che prevede per gli interessati l'iscrizione all'istituenda Sezione a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale del Fondo, secondo modalità analoghe ai dipendenti Carifano ed in virtù delle intese e dei patti parasociali stipulati all'atto del passaggio da una società all'altra e del fatto che i medesimi dipendenti risultano già iscritti al Fondo Carifano dal 1990 (sezione a prestazione definita - ramo esattoriale -).

Tutti i predetti trattamenti operavano all'interno del patrimonio delle Società come "fondo pensioni" per il personale delle stesse.

Successivamente, con accordi sottoscritti in data 5 ottobre 2000 (Cassa di Risparmio di Fano SpA), 27 dicembre 2000 (Banca Popolare di Ancona SpA) e, infine, 28 dicembre 2000 e 30 gennaio 2001 (Ancona Tributi SpA) tra le Società e le Organizzazioni Sindacali aziendali, si è pervenuti ad una trasformazione dei Regolamenti a prestazioni definite in un regime a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, aggiuntivo delle prestazioni Inps, con decorrenza 31 dicembre 2000 con la previsione della istituzione di una forma pensionistica dotata di personalità autonoma e distinta da quella delle Società.

Tali operazioni di ristrutturazione sono state altresì formalizzate attraverso la predisposizione di autonomi Regolamenti successivamente approvati dalla Banca d'Italia.

I citati accordi prevedono il mantenimento, per il personale cessato dal servizio anteriormente al 31 dicembre 2000, dei trattamenti disciplinati dai Regolamenti previgenti (allegati A, B, C, D e E) e dai successivi accordi aziendali le cui disposizioni sono applicabili in quanto compatibili con la normativa vigente in materia di fondi pensione.

Le medesime disposizioni si applicano a coloro i quali abbiano optato per il mantenimento del trattamento a prestazione definite ai sensi dei citati accordi del 5 ottobre 2000, del 27 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001.

A seguito della incorporazione della Banca Popolare di Todi SpA nella Banca Popolare di Ancona, con delibere del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2007 e dell'Assemblea del 25 maggio 2007 si è realizzata la fusione per incorporazione del

Fondo Pensione - Cassa di Previdenza ed Assistenza Banca Popolare di Todi con conseguente passaggio di tutte le posizioni attive in capo al Fondo.

Limitatamente ai trattamenti a prestazioni definite di cui ai precedenti commi, le Società - in conformità alle disposizioni degli Accordi del 27 aprile 2001 per Banca Popolare di Ancona SpA e Ancona Tributi SpA nonché degli analoghi accordi che dovranno essere sottoscritti presso le Società che, tempo per tempo, confluiranno nel Fondo, sono solidalmente responsabili, per le quote di rispettiva pertinenza, rispetto alle obbligazioni statutarie del Fondo verso gli iscritti ed i pensionati diretti o di reversibilità.

Ferma restando la volontà delle parti di escludere qualsivoglia volontà novativa, i predetti accordi, quelli successivamente stipulati fra le parti nonché i Regolamenti eventualmente preesistenti nelle singole Società costituiscono le Fonti Istitutive del Fondo, cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del Decreto, nonché parte integrante del presente Statuto.

Il Fondo è disciplinato dalle disposizioni del presente Statuto, nel quale il termine "le parti" va inteso come "i soggetti firmatari dell'accordo", nonché dalle norme del Decreto e da ogni altra disposizione di legge in quanto applicabile.

#### Articolo 3 - Scopo - Durata e Sede

Il Fondo ha lo scopo esclusivo di erogare agli aventi diritto e ai loro aventi causa trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico per Invalidità Vecchiaia e Superstiti nonché di altre forme previdenziali previste e ad esso affidate da leggi, contratti, accordi e/o regolamenti aziendali, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

La durata del Fondo è prevista fino all'anno 2100, prorogabile dall'Assemblea.

Il Fondo ha sede in Jesi presso il Centro Direzionale, Via Don A. Battistoni, 4 - 60035 Jesi (An).

#### Articolo 4 - Natura del Fondo

Il Fondo, istituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) al Decreto, è destinato al perseguimento dello scopo previdenziale di cui all'art. 3 del presente Statuto e non può pertanto essere da questo distratto ed è articolato in due Sezioni distinte:

- a) la prima Sezione (Sezione I) rappresenta l'impegno, già facente capo alle Società, ad erogare prestazioni definite di carattere aggiuntivo, ai sensi degli allegati A, B, C, D e E del presente Statuto e dei successivi accordi aziendali, compatibilmente con le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti;
- b) la seconda Sezione (Sezione II) opera in regime di contribuzione definita a capitalizzazione individuale.

TITOLO II ISCRITTI

#### Articolo 5 – Iscritti – Requisiti di partecipazione

Sono Iscritti alla Sezione I del Fondo:

- a) i titolari delle prestazioni aggiuntive o integrative di cui agli allegati A, B, C, D e E;
- b) i dipendenti di cui alla lettera a) del successivo comma che abbiano esercitato l'opzione ivi menzionata.

Sono Iscritti alla Sezione II del Fondo:

- a) tutti i dipendenti delle Società assunti prima del 28 aprile 1993 a tempo indeterminato o con contratto di formazione lavoro già iscritti ai trattamenti aggiuntivi o integrativi, salvo coloro i quali, ai sensi dei citati accordi di trasformazione, abbiano esercitato l'opzione per il mantenimento del trattamento aggiuntivo o integrativo previgente;
- b) i dipendenti delle Società assunti a partire dal 28 aprile 1993, ai sensi degli accordi tempo per tempo sottoscritti e vigenti, che aderiscano nelle forme previste dall'articolo 6;
- c) i dipendenti assunti dalle Società a tempo indeterminato a partire dal 28 aprile 1993, già iscritti a tale data ad un fondo complementare esistente al 15 novembre 1992, purché aderiscano, nelle forme previste dall'articolo 6, trasferendo al Fondo la propria posizione individuale maturata nel regime di provenienza;
- d) i dipendenti già iscritti alla Sezione a contribuzione definita istituita presso il Fondo A provenienti:
  - □ dalla ex Banca di Credito Cooperativo Frentana di Lanciano, ai sensi e con le modalità di cui all'accordo datato 19 marzo 1998;
  - □ dalla ex Banca Popolare di Napoli SpA, ai sensi e con le modalità di cui agli accordi 27 maggio 1998 e 29 ottobre 1999;
  - □ dalla ex Carifano SpA, ai sensi e con le modalità di cui agli accordi datati 6 novembre 1998, 4 ottobre 1999 e 29 settembre 2000;
- e) i dipendenti in servizio presso la SE.RI.T. alla data del 30 dicembre 2000, già alle dipendenze della Cassa di Risparmio di Fano SpA ed iscritti al Fondo E;
- f) i dipendenti della ex Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. e della Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., ai sensi dell'accordo sottoscritto da UBI Banca con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori in data 13 giugno 2018;
- g) i titolari delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita derivante dalla conversione, totale o parziale, del montante finanziario maturato sul conto individuale all'atto del pensionamento;
- h) le persone fiscalmente a carico degli iscritti alla Sezione I e II del Fondo.

#### Articolo 6 - Adesione

Per i soggetti di cui alle lettere b) c) e g) del secondo comma del precedente articolo, l'adesione al Fondo è volontaria e deve avvenire per iscritto e gli iscritti di cui al punto g) non hanno facoltà di voto.

L'adesione si manifesta con la sottoscrizione di apposito modulo consegnato dal Fondo Pensione unitamente alla documentazione prevista da COVIP.

Con la sottoscrizione del modulo si perfeziona l'obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che a carico della Società, nella misura stabilita dall'articolo 24.

L'adesione ed i conseguenti oneri contributivi decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta di adesione al Fondo. L'adesione può avvenire in qualunque momento successivo all'assunzione.

Il dipendente che aderisce al Fondo farà conoscere, al momento dell'adesione, anche il nome dell'eventuale beneficiario per l'ipotesi contemplata al successivo articolo 33, lettera a), avendo facoltà di modificarlo in data successiva nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'adesione del dipendente può avvenire anche tramite conferimento tacito del Tfr ai sensi dell'articolo 8, comma 7 del Decreto; in questo caso il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Nel caso previsto dal comma precedente l'adesione decorre dal mese successivo alla scadenza del termine semestrale previsto dall'articolo 8, comma 7, lettera a) del Decreto.

TITOLO III ORGANI FONDO PENSIONE LARE DI ANCONA

#### Articolo 7 - Composizione degli Organi

Sono organi del Fondo:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Assemblea dei Rappresentanti;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Direttore Generale.

Gli organi contemplati dalle lettere a), b), c) e d) durano in carica tre esercizi, a far tempo dall'insediamento, ed i loro componenti sono rieleggibili e rinominabili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi. I componenti del Collegio dei Sindaci possono essere riconfermati per non più di quattro mandati consecutivi.

pagina 14

#### Articolo 8 - Presidente - Compiti

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, con votazione palese:

- □ il Presidente, tra i membri eletti in rappresentanza degli iscritti;
- □ il Vice Presidente, tra i membri nominati dalle Società.

Il Presidente è il legale rappresentante del Fondo, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e sovrintende a tutti gli affari amministrativi, finanziari, contabili, esecutivi e di spesa relativi alla gestione del Fondo, in attuazione della disciplina statutaria ed in esecuzione delle deliberazioni consiliari.

#### In particolare il Presidente:

- pone in essere, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, gli adempimenti conseguenti;
- attua la liquidazione delle prestazioni e ogni connesso adempimento;
- cura la tenuta della contabilità del Fondo;
- · compila il bilancio e i rendiconti annuali;
- sovrintende alla compilazione dei bilanci tecnici della Sezione I in collaborazione con l'Attuario incaricato dalle Società;
- custodisce e compila i libri inerenti al funzionamento degli organi collegiali e la connessa contabilità;
- custodisce i documenti e la corrispondenza e assolve agli obblighi di tenuta di ogni altro atto o documento previsti da leggi, da regolamenti, dallo Statuto e da determinazioni della Covip;
- compie ogni altra incombenza comunque demandatagli dallo Statuto, dall'eventuale
   Regolamento Esecutivo e dagli organi collegiali del Fondo.
- trasmette alla Covip ogni variazione delle Fonti Istitutive, unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

#### Articolo 9 – Consiglio di Amministrazione – Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sedici membri:

- otto nominati dalle Società;
- otto eletti dall'Assemblea dei Rappresentanti, con le modalità indicate nel regolamento elettorale.

Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

La perdita dei requisiti di onorabilità o professionalità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, queste ultime se non rimosse, comporta la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 10 – Consiglio di Amministrazione – Competenze generali –Procedura per le modificazioni statutarie e regolamentari - responsabilità.

Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- 1. approva il bilancio di esercizio, completo dei rendiconti di ciascuna Sezione;
- individua i soggetti a cui affidare la gestione del Fondo e stipula le convenzioni con i soggetti autorizzati dalla legge, per la gestione delle risorse e per quanto previsto dal successivo articolo 33;
- individua la Banca depositaria delle risorse affidate in gestione e stipula la relativa convenzione;
- 4. seleziona il soggetto cui eventualmente affidare la gestione amministrativa del Fondo e stipula la relativa convenzione;
- 5. compie le variazioni statutarie disposte dalla legge o dalle fonti istitutive, secondo le previsioni del successivo comma IV;
- valuta l'esigenza di redigere un Regolamento esecutivo dello Statuto ed eventualmente ne cura la predisposizione sottoponendolo alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- 8. definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e all'attività attuariale;
- 9. definisce la politica di remunerazione;
- 10. definisce la politica di esternalizzazione;
- 11. definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- 12. definisce il piano d'emergenza;
- 13. effettua la valutazione interna del rischio;
- 14. individua le linee di indirizzo della gestione, la relativa politica di investimento e la loro eventuale variazione coordinandole con le eventuali competenze attribuite all'Assemblea;
- 15. definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- 16. definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;

- 17. effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- 18. nomina il Direttore generale;
- 19. adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti, curando l'informativa periodica circa l'andamento amministrativo e finanziario del Fondo, in conformità a quanto tempo per tempo disposto dalla legge e dalla Covip e, comunque, con cadenza almeno annuale.

Per le deliberazioni di cui al precedente comma I, punti 2, 3, 4, 7 e 14, è previsto il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti il Consiglio, presenti almeno quattro consiglieri, due in rappresentanza degli iscritti e due in rappresentanza delle Società, in possesso dei requisiti di professionalità previsti all'articolo 2, comma 1, lettere da a) ad f) del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 giugno 2020, n. 108.

Il Consiglio di Amministrazione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari.

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e, quindi, approvate dall'Assemblea straordinaria. Le variazioni statutarie sono sottoposte alle procedure autorizzative previste dalla legge e dai Regolamenti della Covip e, salvo diversa espressa previsione, entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di approvazione.

Il Regolamento Esecutivo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed è soggetto ad approvazione da parte dell'Assemblea. Il Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di approvazione da parte dell'Assemblea. Qualora modificazioni del Regolamento siano connesse a variazioni statutarie, esse entrano in vigore contestualmente a queste ultime.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a propri componenti il compimento di determinati atti o categorie di atti, nel rispetto del criterio di pariteticità che connota la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

L'organo di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto, le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile

#### Articolo 11 – Consiglio di Amministrazione – Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno ogni sei mesi e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero sia richiesto da almeno sei membri del Consiglio stesso o dal Collegio dei Sindaci.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, o a mezzo fax, o con e-mail, da inviare a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco effettivo almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione può essere trasmessa almeno due giorni prima dell'adunanza consiliare, anche tramite telegramma.

Il Consiglio è validamente riunito con la presenza di almeno dieci componenti. E' consentito agli Amministratori ed ai componenti il Collegio dei Sindaci di partecipare a distanza alle riunioni del Consiglio mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso il Consiglio si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il segretario.

Le deliberazioni, salvo i casi in cui altre norme del presente Statuto prevedono maggioranze più qualificate, sono adottate a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio nomina il segretario anche tra i non consiglieri.

I verbali delle adunanze sono trascritti in apposito libro e sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

#### Articolo 12 – Assemblea dei Rappresentanti – Costituzione e composizione

L'Assemblea è formata da un minimo di 30 a un massimo di 80 componenti, di seguito denominati "rappresentanti", eletti dagli iscritti sulla base del Regolamento Elettorale che fa parte integrante delle Fonti Istitutive.

All'atto della elezione dei membri del Collegio dei Sindaci, ciascun rappresentante eventualmente chiamato a costituire il Collegio sarà sostituito secondo le procedure stabilite dal Regolamento elettorale.

Per i rappresentanti costituisce causa di decadenza dall'Assemblea la perdita del requisito di iscritto e, in tal caso, subentra in Assemblea il sostituto individuato secondo le procedure stabilite dal Regolamento elettorale.

Le elezioni per la formazione dell'Assemblea hanno luogo ogni tre anni. Tutti i rappresentanti, ivi compresi i subentrati, ove non rieletti, decadono con la prima Assemblea successiva alla proclamazione dei risultati delle elezioni.

Ogni rappresentante ha diritto ad un voto e può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente.

Per ciascun rappresentante le deleghe non possono superare il numero di due.

#### Articolo 13 – Assemblea dei Rappresentanti – Attribuzioni

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera in materia di:

- a) approvazione del bilancio annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione e formulato secondo le istruzioni della Covip;
- b) elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza degli iscritti e determinazione dell'eventuale emolumento dei componenti l'intero organo;
- c) elezione dei membri del Collegio dei Sindaci contabili secondo il successivo articolo 15 in rappresentanza degli iscritti e determinazione degli emolumenti dei componenti l'intero organo;
- d) indirizzi generali dell'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria, anche sulla base di elementi e proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) azioni di responsabilità verso i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci e conseguente revoca degli stessi;
- f) conferimento, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, dell'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di Revisione, nonché, acquisito il parere di detto Collegio, revoca dell'incarico di revisione legale dei conti per giusta causa;
- g) azione di responsabilità nei confronti delle Società di revisione legale dei conti;
- h) ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'adempimento di cui alla precedente lettera a).

L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:

- modifiche dello Statuto, ivi compresa la variazione del numero dei rappresentanti, proposte dal Consiglio di Amministrazione ad iniziativa del Consiglio stesso, delle Fonti Istitutive ovvero di almeno la metà dei rappresentanti;
- scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori.

#### Articolo 14 – Assemblea dei Rappresentanti – Esercizio delle funzioni

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione con contestuale indicazione del luogo, giorno, ora e ordine del giorno e trasmissione dell'eventuale documentazione. La convocazione è effettuata a mezzo raccomandata, telefax o e-mail da inviare ai rappresentanti, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno dieci giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione per telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno due giorni prima della riunione. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quarto dei rappresentanti, ovvero da quattro componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei rappresentanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di un terzo dei rappresentanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno tre quarti dei rappresentanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno due terzi dei rappresentanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Per lo scioglimento del Fondo l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei rappresentanti.

I rappresentanti che siano allo stesso tempo componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presidenta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea ne constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.

Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, anche non rappresentante, nominato dall'Assemblea ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.

Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un Notaio.

#### Articolo 15 - Collegio dei Sindaci - Composizione

Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro membri effettivi e due membri supplenti, di cui:

- due effettivi e uno supplente nominati dalle Società, uno dei quali assume l'incarico di Presidente, previa elezione da tenere nella prima riunione collegiale di ciascun mandato;
- due effettivi e uno supplente eletti dall'Assemblea in rappresentanza degli iscritti.

Per l'elezione dei Sindaci in rappresentanza degli iscritti viene presentata almeno una lista di candidati sottoscritta da almeno un decimo dei componenti l'Assemblea dei Rappresentanti.

In caso di presentazione di più liste, ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.

I due candidati che conseguono il maggior numero di voti da parte dei rappresentanti entrano a far parte del Collegio dei Sindaci. Il primo dei non eletti, a norma del Regolamento elettorale, assume la qualifica di membro supplente.

I componenti il Collegio, eletti tra i rappresentanti costituenti l'Assemblea, decadono dalla stessa al momento della loro nomina.

Tutti i componenti il Collegio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire di cause di incompatibilità, qualora non rimosse, comportano la decadenza dall'incarico.

I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica come i componenti il Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati entro i limiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo, dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. La prima Assemblea successiva provvederà alla validazione della sostituzione e, se trattasi di membro in rappresentanza degli iscritti, alla elezione di altro supplente. Qualora la cessazione riguardi un membro nominato dalle Società, le stesse provvederanno alla nomina di un nuovo supplente.

Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

## Articolo 16 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni – Modalità di funzionamento – Responsabilità

Il Collegio dei Sindaci controlla l'Amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate, in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nei quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 del Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Delle comunicazioni alla Covip il Collegio invia copia al Presidente del Fondo.

Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, nonché il proprio parere in caso di revoca del predetto incarico per giusta causa.

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi, in via ordinaria, almeno ogni novanta giorni e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente dello stesso lo ritenga necessario oppure sia richiesto da almeno due componenti.

Il Collegio è convocato dal Presidente dello stesso con lettera raccomandata oppure a mezzo telefax o e-mail da inviare ai componenti almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione può essere trasmessa telegraficamente, a mezzo telex o telefax o e-mail almeno due giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci. Le deliberazioni collegiali sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio sono trascritti in apposito libro e sottoscritti dai partecipanti all'adunanza.

I Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

I Componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto su fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

### Articolo 17 - Collegio dei Sindaci - Compensi

I compensi e i rimborsi spese ai componenti del Collegio dei Sindaci sono fissati al momento della nomina dall'Assemblea dei Rappresentanti, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

#### Articolo 18 – Componenti gli Organi Collegiali – Nomina ed Elezione

I componenti gli organi collegiali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'elezione dei componenti dell'Assemblea dei rappresentanti da parte degli iscritti è effettuata mediante votazione per scrutinio segreto, secondo le previsioni del Regolamento elettorale.

L'Assemblea dei rappresentanti neoeletta verrà convocata, per la elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci in rappresentanza degli iscritti, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea scaduta per compiuto triennio

#### Articolo 19 – Cessazione dalla funzione di componenti degli organi collegiali

Fermo restando il disposto degli articoli 9, 15 e 16, in tema di decadenza delle cariche di Presidente, Consigliere di Amministrazione e Sindaco, il Consiglio di Amministrazione può dichiarare decaduto il proprio componente che non sia intervenuto a tre adunanze consecutive senza legittimo impedimento.

I componenti del Consiglio di Amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo diverso dalla decadenza rimangono nell'ufficio sino a che non siano sostituiti; i componenti eletti in rappresentanza degli iscritti sono sostituiti giuste le previsioni del Regolamento elettorale, fermo restando che, ove non possa provvedersi alla loro sostituzione, si devono indire, nel più breve tempo possibile, nuove elezioni. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti eletti in rappresentanza degli iscritti e non si possa procedere alla relativa sostituzione, si procede al rinnovo dell'intera componente elettiva del Consiglio.

#### Art. 19 bis – Direttore Generale

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne definisce i compiti, i poteri e le responsabilità in coerenza con il quadro normativo vigente.

Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e a realizzare l'attuazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione. Supporta il Consiglio di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Il Direttore generale in caso di inerzia del Consiglio di amministrazione del Fondo, ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, le vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso.

#### Art. 19 ter – Funzioni Fondamentali

Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e alla funzione attuariale.

I titolari delle funzioni fondamentali sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne definisce i compiti, i poteri, le responsabilità e quant'altro si renda necessario, in coerenza con il quadro normativo vigente.

Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

I titolari della funzione di gestione dei rischi, della funzione attuariale e della funzione di revisione interna comunicano al Consiglio di Amministrazione, con la periodicità stabilita da tale organo, comunque almeno una volta l'anno, e ogni qualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità, affinché il Consiglio di Amministrazione possa stabilire quali azioni eventualmente intraprendere.

# TITOLO IV PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE

#### Articolo 20 - Patrimonio

Nell'ambito del patrimonio del Fondo sono distinte due Sezioni e precisamente:

- a) Sezione I a prestazione definita, che corrisponde alla riserva matematica dei pensionati nonché degli Iscritti che abbiano esercitato l'opzione per il mantenimento del trattamento aggiuntivo o integrativo, in regime a prestazioni definite.
- b) Sezione II a contribuzione definita che corrisponde alla sommatoria delle posizioni individuali degli Iscritti alla medesima.

Il patrimonio del Fondo è costituito, inoltre, da ogni altro bene o credito che, a qualsiasi titolo, affluisca allo stesso.

#### Articolo 21 - Patrimonio e entrate della Sezione I

Il patrimonio della Sezione I è costituito in fase di avvio dall'ammontare delle Riserve matematiche trasferite dalle Società a copertura delle obbligazioni contratte con la platea dei destinatari del regime a prestazioni definite.

La Sezione I del Fondo è alimentata attraverso:

- i proventi della gestione finanziaria delle risorse patrimoniali;
- apporti straordinari a carico delle Società a copertura di eventuali disavanzi tecnici rilevati in sede di valutazione attuariale, a norma del successivo articolo 22, per le quote di rispettiva competenza.

#### Articolo 22 - Tenuta dei conti

L'impostazione contabile della Sezione I è basata sulla tenuta del "Conto riserva matematica generale". Il Fondo provvede, nei limiti delle normative vigenti, al mantenimento della riserva della Sezione I ad un livello adeguato per le prestazioni da erogare determinato ogni tre anni sulla base di un apposito Bilancio tecnico. In caso di situazioni di disequilibrio della Sezione I, le Società che hanno acquisito rispettivamente Banca Popolare di Ancona SpA, Carifano SpA e Ancona Tributi SpA, provvedono, a norma del disposto di cui agli Accordi del 27 aprile 2001 per la Banca Popolare di Ancona SpA e Ancona Tributi SpA, a trasferire al Fondo medesimo le risorse necessarie all'assorbimento del deficit tecnico, nelle misure rispettivamente determinate per ciascun collettivo di provenienza.

La Sezione II si basa sulla tenuta di conti pensione individuali espressi mediante attribuzione di quote. Il valore iniziale di ogni quota, al momento dell'avvio della gestione, ammonta a 10 Euro.

Le posizioni individuali dei partecipanti al Comparto Assicurativo sono rappresentate dalle polizze tempo per tempo contratte dal Fondo a favore dei beneficiari delle stesse.

#### Articolo 23 – Patrimonio ed entrate della Sezione II

Il patrimonio iniziale della Sezione II è costituito dall'importo globale delle dotazioni individuali del personale iscritto alle sezioni a contribuzione definita già operanti presso le Società alla data di costituzione del Fondo e dalle stesse trasferite all'atto dell'avvio operativo del Fondo medesimo.

Le entrate della Sezione II sono costituite:

- a) dai contributi e dalle quote di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 24;
- b) dai contributi supplementari effettuati in conformità degli accordi sindacali tempo per tempo vigenti presso ciascuna Società;
- c) dai trasferimenti delle posizioni individuali maturate presso altri fondi pensione, comprese le forme complementari di tipo individuale di cui all' art. 13 del Decreto;
- d) dai rendimenti generati dagli investimenti del patrimonio della Sezione II;
- e) da ogni altro provento ordinario o straordinario che spetti o affluisca alla Sezione II. Le prestazioni previdenziali non assegnate per mancanza di beneficiario restano acquisite alla Sezione II del Fondo, secondo le disposizioni di legge e gli accordi tempo per tempo vigenti.

#### Articolo 24 – Contribuzione nella Sezione II

Il finanziamento della Sezione II del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il Tfr maturando.

La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle Società e dei lavoratori aderenti è fissata negli accordi collettivi tempo per tempo sottoscritti e vigenti tra ciascuna Società e le Organizzazioni Sindacali, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Per gli aderenti alla Sezione II del Fondo è prevista la destinazione al Fondo del Tfr maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle Fonti Istitutive, secondo quanto riportato nella Nota Informativa. E' comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di Tfr da destinare al Fondo.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'adesione al Fondo può essere realizzata tramite il solo conferimento del Tfr; in tal caso non sussiste l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi; qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito ai sensi del comma 2.

Nei casi di astensione facoltativa dal lavoro per maternità, ai sensi della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, e di assistenza a familiari portatori di handicap rientranti nella previsione della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e della legge 27 ottobre 1993 n. 423, nonché nei casi di cui alla legge 8 marzo 2000 n. 53 relativa ai congedi parentali nonché analoghi dispositivi normativi, la contribuzione a carico delle Società avverrà nella misura e con le modalità stabilita dagli accordi tempo per tempo sottoscritti e vigenti.

L'obbligo contributivo è assunto dalle Società esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti alla Sezione II. La contribuzione, pertanto, non è dovuta a favore dei restanti lavoratori nonché di coloro i quali perdano i requisiti di partecipazione successivamente alla loro adesione, salvo diverse disposizioni di accordi collettivi e/o normativa di legge.

In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro (fermo restando il versamento del Tfr maturando al Fondo) nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli accordi collettivi tempo per tempo vigenti nelle singole Società.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa ovvero in caso di sospensione della contribuzione a norma del comma precedente, permane la condizione di Iscritto.

### Articolo 25 – Investimenti delle disponibilità della Sezione II

Gli investimenti saranno effettuati, da parte del/i soggetto/i delegato/i dal Consiglio di Amministrazione all'attività di gestione finanziaria, conformemente alla normativa in materia tempo per tempo vigente, avendo riguardo agli obiettivi di:

- · diversificazione degli investimenti;
- efficiente gestione del portafoglio;
- diversificazione dei rischi;
- · contenimento dei costi;
- massimizzazione dei rendimenti.

La Sezione II del Fondo è strutturata secondo una gestione multicomparto di tipo assicurativo e/o finanziario con linee di gestione differenziate per profili di rischio e di rendimento. La Nota Informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e di rendimento.

E' inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza.

In caso di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

Il Consiglio di Amministrazione, tramite il Documento sulla Politica di Investimento di cui all'articolo 6, comma 5 quater del Decreto, ed in conformità con le linee di indirizzo riportate nello stesso, fissa il numero e stabilisce gli asset delle linee di investimento.

Il patrimonio di ciascuna linea di investimento finanziaria, separato dal patrimonio delle restanti linee, è suddiviso in quote aventi il medesimo valore unitario, determinato dividendo il valore dell'attivo netto di ciascuna linea per il numero di quote ad essa relative.

Le posizioni individuali dei partecipanti alle eventuali linee di gestione assicurativa sono rappresentate dalla riserva matematica riferita ad ogni partecipante alle stesse.

Entro i limiti e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, i singoli Iscritti possono scegliere una o più linee d'investimento in cui far confluire la propria posizione individuale. Successivamente, gli Iscritti possono disporre il cambio della/e linea/e precedentemente scelta/e, mediante un'apposita domanda.

L'eventuale cambio di linea di investimento non può avvenire prima che sia trascorso almeno 1 anno dalla data dell'adesione al Fondo ovvero dalla data in cui ha avuto luogo il cambio precedente.

Le modalità attuative per la realizzazione di quanto previsto ai commi precedenti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando il periodo minimo indicato al comma che precede, può - in relazione alla composizione delle singole linee - preventivamente determinare diversi limiti temporali.

In fase di avvio della gestione del Fondo, in caso di mancata scelta della linea da parte dell'Iscritto, la posizione individuale dello stesso verrà assegnata alla linea contraddistinta dal profilo di rischio più basso.

Il Consiglio di amministrazione - richieste offerte contrattuali, per ogni linea di investimento, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengano ad identici gruppi societari e, comunque, non siano legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo - individua i gestori con cui stipulare le convenzioni per la gestione delle risorse

#### FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA

# Articolo 26 - Divieto di concessione prestiti

Ai sensi dell'art. 6, comma 13 del Decreto, il Fondo non può assumere né concedere prestiti.

# Articolo 27 - Informativa

Il Presidente provvede, annualmente, ad inviare alle parti sottoscrittrici le Fonti Istitutive, il Bilancio dell'anno precedente completo della Relazione degli Amministratori, della Relazione del Collegio dei Sindaci e della Relazione della Società di Revisione.

Il Fondo provvederà a fornire alle Fonti Istitutive la documentazione per quanto concerne la Riserva Matematica della Sezione I ed il Riparto delle Spese del Fondo.

# TITOLO V GESTIONE AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

#### Articolo 28 - Bilancio annuale

L'esercizio inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Per ciascun esercizio ed entro i 4 mesi dalla chiusura dello stesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla approvazione dell'Assemblea il bilancio, corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella della Società di revisione incaricata della revisione legale.

Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma precedente sono resi pubblici.

In materia di criteri per la determinazione del valore del patrimonio e della sua redditività, compilazione delle scritture contabili, prospetto patrimoniale, bilancio ed evidenziazione delle posizioni individuali dei lavoratori iscritti, si fa riferimento alle istruzioni tempo per tempo emanate dalla Covip ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera f) del Decreto.

### Articolo 29 – Spese di amministrazione e di gestione

Le spese e gli oneri connessi all'amministrazione e gestione ordinaria del Fondo, comprese quelle relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), a norma degli Accordi sottoscritti e vigenti fra le Società e le Organizzazioni Sindacali aziendali, sono a carico delle singole Società. Detti oneri sono ripartiti fra le singole Società in proporzione al numero di iscritti alle sezioni I e II riferiti a ciascun collettivo di provenienza rispetto al totale degli iscritti alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Le spese attinenti la gestione finanziaria delle risorse sono a carico del Fondo.

Per la liquidazione dei trattamenti erogati dalla Sezione I, il Fondo si avvale di risorse messe a disposizione dalle Società, senza corrispettivo. Resta a carico delle Società anche la gestione degli eventuali sistemi informativi necessari per la liquidazione dei trattamenti della Sezione I.

Le spese generali del Fondo (non relative ad una singola Sezione e non espressamente a carico delle Società) sono ripartite fra le Sezioni in proporzione al valore dei rispettivi patrimoni.

Alle spese di gestione amministrativa concorrono anche quelle individuate dal Consiglio di amministrazione per:

- □ i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 31;
- i lavoratori che hanno richiesto la sospensione della contribuzione di cui all'articolo
   24;
- □ i lavoratori che, pur avendo risolto il rapporto di lavoro, non esercitino le opzioni di cui agli articoli 31 o 35.

# Articolo 30 - Informativa agli Iscritti della Sezione II

In conformità alle disposizioni della Covip, il Fondo invia annualmente a ciascun Iscritto:

- un rendiconto della posizione individuale contenente l'estratto conto della posizione stessa al 31 dicembre dell'anno precedente;
- un dettaglio dei versamenti contributivi effettuati nell'anno, distinti tra contributo del lavoratore, dell'Azienda e trasferimento del T.F.R.;
- una nota sintetica, predisposta dal/i Gestore/i, relativa alle strategie di investimento adottate ed ai rendimenti ottenuti;
- ogni altra informazione prevista in materia dalla normativa vigente e dalla Covip;
- una scheda informativa concernente le spese relative alla gestione del patrimonio, nonché alla disciplina e, eventualmente, alle spese relative al passaggio fra le linee di investimento.

# TITOLO VI PRESTAZIONI, BENEFICIARI E TRASFERIBILITÀ DELLE POSIZIONI

#### Articolo 31 - Prestazioni

Gli iscritti alla Sezione II beneficiano di una delle seguenti prestazioni al raggiungimento dei requisiti di cui al successivo articolo 32:

- a) rendita pensionistica, eventualmente anche reversibile;
- b) forma mista capitale-rendita;
- c) capitale.

Alle prestazioni in forma di rendita di cui alle lettere a) e b), il Fondo provvede tramite convenzione con primarie imprese assicuratrici.

Il Consiglio di Amministrazione individua la/e Compagnia/e di Assicurazioni cui affidare la gestione della rendita scegliendo fra almeno tre offerte presentate da imprese che non appartengono a identici gruppi societari e, comunque, non sono legate, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo.

L'entità della rendita è determinata, in base a criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione, dalla conversione del montante maturato sulla posizione individuale all'atto del pensionamento.

La prestazione in forma di capitale può essere fruita fino alla misura prevista dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

L'iscritto che risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 421/92, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in capitale.

Il Fondo è tenuto ad erogare le prestazioni, secondo le modalità espressamente richieste dall'Iscritto, entro il termine massimo di sei mesi dal ricevimento della richiesta.

Per i Titolari di rendita della Sezione I a prestazioni definite, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento previgente di cui agli Allegati A, B, C, D, E e, successivi accordi aziendali, compatibilmente con le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

### Articolo 32 – Requisiti di accesso alle prestazioni della Sezione II

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

L'erogazione delle prestazioni è subordinata alla presentazione di apposita domanda al Fondo a condizione che cessi il rapporto di lavoro con la Società.

L'iscritto, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 (venti) anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 (cinque) anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

L'iscritto, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 (ventiquattro) mesi e abbia maturato 5 (cinque) anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 (dieci) anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Nel corso dell'erogazione della RITA l'iscritto può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione a titolo di RITA, l'iscritto ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 34 e 35 ovvero la prestazione pensionistica.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

Al conseguimento del diritto alle prestazioni l'iscritto ha facoltà di mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, interrompendo la contribuzione o proseguendo quest'ultima, ai sensi dell'articolo 8, comma 11 del Decreto.

L'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 31 deve essere effettuato in forma scritta contestualmente alla domanda di erogazione delle prestazioni.

#### Articolo 33 – Premorienza, inabilità ed invalidità

Per gli iscritti alla Sezione II del Fondo, nei casi di:

- a) decesso del dipendente;
- b) inabilità riconosciuta dall'Inps;
- c) invalidità riconosciuta dall'Inps, con relativa corresponsione di assegno di invalidità, che comporti la cessazione dell'attività lavorativa; valgono le previsioni degli accordi sottoscritti e vigenti presso ciascuna Società nonché di altri successivi accordi che dovessero intervenire in materia. Specifici accordi fra le Società e le Organizzazioni Sindacali aziendali possono prevedere la facoltà per il Fondo di stipulare polizze assicurative per la copertura di detti eventi.

Gli oneri derivanti dalla copertura degli eventi di cui sopra sono a carico di ciascuna Società.

Il Fondo, entro 90 giorni dall'accertamento della situazione invalidante o nel caso di decesso, dal termine dell'espletamento degli adempimenti richiesti agli aventi diritto, è tenuto ad ottemperare agli impegni di propria competenza, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del Decreto, con la liquidazione del saldo del conto individuale risultante alla prima data di valutazione successiva al verificarsi dell'accertamento dell'evento invalidante o dell'espletamento delle pratiche successorie.

Comunque, entro 120 giorni dall'accertamento del decesso, il Fondo provvede a trasferire la posizione individuale dell'iscritto sulla linea garantita (assicurativa) che verrà liquidata al termine dell'espletamento delle pratiche richieste.

# Articolo 34 - Anticipazioni

Gli iscritti alla Sezione II hanno diritto, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, all'anticipazione di quanto maturato sulla posizione individuale.

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Nel computo delle anzianità utili ai fini dell'esercizio del diritto vengono considerate le annualità maturate presso l'eventuale regime di provenienza decorrenti dalla data di prima iscrizione ad un fondo pensione, a condizione che non si sia verificato il riscatto della posizione individuale.

L'iscritto può reintegrare la propria posizione con le modalità previste dal Consiglio di amministrazione con apposite disposizioni.

### Articolo 35 – Perdita dei requisiti di partecipazione

L'Iscritto che per qualsiasi motivo perda i requisiti di partecipazione al Fondo, come indicati all'articolo 5, prima del conseguimento del diritto al pensionamento, può optare, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del Decreto, per una delle seguenti possibilità:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 (quarantotto) mesi;
- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto. In alternativa, l'iscritto può riscattare la posizione individuale nella misura del 50% o del 70%; tale riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
- e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo anche in assenza di contribuzione.

In caso di decesso dell'iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo.

# Articolo 36 – Trasferibilità delle posizioni

All'Iscritto alla Sezione II che abbia maturato 2 anni di iscrizione al Fondo è data la facoltà, ai sensi dell'art. 14, comma 6 del Decreto, di chiedere il trasferimento della propria posizione individuale presso altro fondo pensione.

Il Fondo è tenuto ad ottemperare agli impegni che derivano dall'esercizio delle opzioni di cui al primo comma ed al precedente articolo, entro il termine massimo di 6 mesi dalla comunicazione delle opzioni ivi previste.

# TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

# Articolo 37 - Modifiche statutarie e variazioni delle Fonti Istitutive

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della Covip, ove prescritta.

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Rappresentanti alla prima riunione utile.

Nel caso di variazioni o innovazioni delle Fonti Istitutive di cui all'art. 2, il legale rappresentante del Fondo è tenuto a trasmettere copia alla Covip, includendo una nota informativa circa i contenuti della variazione o innovazione.

# Articolo 38 – Scioglimento della Sezione II del Fondo

La Sezione II del Fondo può essere sciolta, con accordo delle parti firmatarie delle Fonti Istitutive. In tal caso dovrà procedersi a consultazione referendaria tra gli Iscritti. La Sezione II del Fondo può altresì essere sciolta nei casi di sopravvenienza di situazioni od eventi che ne rendano impossibile il raggiungimento dello scopo ovvero il funzionamento.

In caso di scioglimento si applica quanto disposto dall'articolo 15 del Decreto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, le posizioni individuali esistenti al momento della liquidazione verranno mantenute in essere assegnando ad ogni iscritto la propria posizione, con facoltà di trasferimento presso altra forma pensionistica complementare o di riscatto ai sensi dell'articolo 14 del Decreto.

In caso di liquidazione, l'Assemblea straordinaria procederà agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti dei lavoratori iscritti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

# Articolo 39 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Decreto ed alle altre norme di legge in quanto applicabili, nonché alle Fonti istitutive e alle direttive dell'Autorità di Vigilanza competente.